

**OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.lgs.n. 50/2016, del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore del disabile sensoriale C.R. a Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como. Periodo: settembre dicembre 2016.
Spesa complessiva: € 2.621,44. + I.V.A. 5% (131,07) = € 2.752,50.
Codice C.I.G. ZD51C1D1A8**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE.

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;
- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/08 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

ATTESO CHE:

- nelle more dell'applicazione della Legge 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni", la competenza attualmente in capo alle Province per quanto attiene i servizi sociali non è ancora stata demandata ad altri Enti;
- l'art. 1 della suddetta Legge 56/2014 prevede che le funzioni di competenza regionale che, nell'ambito del processo di riordino, siano trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali continuino ad essere esercitate dalla Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio d'esercizio da parte dell'Ente subentrante;
- la Legge regionale 08.07.2015, n. 19, ha disciplinato la riforma delle autonomie, in attuazione della citata Legge 56/2014, prevedendo la conferma in capo alle Province delle funzioni già conferite (tra le quali i servizi per i disabili), con la sola eccezione di quelle in materia di agricoltura, caccia e pesca, trasferite alla Regione;
- la Provincia di Como, con delibera presidenziale n. 38 in data 16.08.2016, immediatamente eseguibile, ha approvato lo schema di Accordo bilaterale con la Regione Lombardia, per la gestione delle funzioni regionali delegate in attuazione della L.R. 19/2015, Accordo sottoscritto dalla Provincia di Como in data 5.9.2016;
- che nelle more della riorganizzazione delle Province, in attesa dei futuri assetti derivanti dagli esiti del Referendum costituzionale del 4.12.2016, si rende necessario continuare a garantire il diritto costituzionale all'istruzione degli studenti disabili fino alla fine dell'anno solare 2016, quindi con la prosecuzione della gestione della funzione a carico della Provincia fino a nuove disposizioni normative;

RITENUTO, per tutto quanto sopra di procedere, nel rispetto delle leggi e per non recare danno all'utenza, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.lgs. n. 50/2016, dell'assistenza allo studente C. R. di Capiago Intimiano, erroneamente inserito all'inizio dell'anno scolastico 2016/2017 nell'elenco degli utenti che dovevano essere seguiti da altra cooperativa ma che ha chiesto di essere seguito, anche per l'anno scolastico 2016/2017, dall'educatore che l'ha seguito nel precedente anno scolastico 2015/2016, educatore che opera per la cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como, come da comunicazione della famiglia del minore C.R. in data 9.9.2016, in atti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP e non sono presenti offerte di servizi analoghi sul MEPA;

RITENUTO opportuno avvalersi, per lo svolgimento del servizio di che trattasi e per la motivazione di cui sopra, della Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà indicata dalla famiglia per continuità educativa, Cooperativa che ha già positivamente gestito nel corso

dell'anno scolastico in corso il medesimo servizio per altri utenti, senza dar luogo a controversia o contestazione alcuna e che vanta documentata esperienza e professionalità adeguate nel rispetto delle vigenti normative;

VISTO il relativo disciplinare d'incarico, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

RILEVATO CHE la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como ha espresso, con comunicazione in data 15.9.2016 e, successivamente, in data 24.10.2016, la propria disponibilità all'affidamento dell'incarico indicando il costo dello stesso;

RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 16.11.2016 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio 2016;

VISTO l'art. 36, comma 2.a, D.lgs.n. 50/2016 e dato atto a tale riguardo che il presente provvedimento è finalizzato a garantire l'esercizio da parte dei disabili sensoriali del diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, stanti le pronunce della giurisprudenza che sanzionano gli Enti inadempienti;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva di € 2.752,50 trova capienza nello stanziamento assegnato alla Missione 12 -programma 02 - Cap. 10050/0 - codice del piano dei conti integrato 1030211 - Macro livello IV del Bilancio 2016;

DETERMINA

- 1) D'APPROVARE, per il titolo e le motivazioni richiamati nelle premesse, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.lgs. n. 50/2016, alla Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà di Como, Via Col di Lana 5/A dell'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore dell'alunno disabile sensoriale C.R., per il periodo settembre/dicembre 2016;
- 2) D'APPROVARE, contestualmente, il relativo Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, che prevede una spesa complessiva pari a € 2.621,44. + I.V.A. 5% (131,07) = € 2752,50;
- 3) D'IMPUTARE la spesa di cui al precedente punto 2) alla Missione 12 -programma 02 - Cap. 10050/0 - codice del piano dei conti integrato 1030211 - Macro livello IV del Bilancio 2016;
- 4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Segreteria Generale ed al Settore Finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Settore
Dott. Rodolfo Di Gilio

DISCIPLINARE D'INCARICO

**PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2.A, D.LGS. N. 50/2016
DEL SERVIZIO D'ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IN FAVORE DEL
DISABILE SENSORIALE C.R.
PERIODO: 12 SETTEMBRE – 22 DICEMBRE 2016**

PREMESSO CHE:

- la Legge 67/1993, art. 5, reca disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, confermando

l'attribuzione alle Province delle funzioni già previste dalla Legge 142/90 per quanto concerne gli interventi in materia di disabilità sensoriale;

- la Legge Regionale 34/2004 "Politiche regionali per i minori", ex art. 4 comma 5, lett. E), prevede che le Province continuino ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di persone con disabilità sensoriali;
- la Legge Regionale 3/2008 "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario", art. 12, comma 1, lett. E), riconferma le sopraccitate funzioni.

TRA

la Provincia di Como, con sede in Como – Via Borgo Vico n. 148, C.F. 80004650133, nella persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità, dr. Rodolfo Di Gilio,

E

Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà, con sede in Como – Via Col di Lana 5/A, C.F. 02081060135, nella persona del rappresentante legale, Fausto Tagliabue, di seguito denominata "Cooperativa",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Provincia di Como, come sopra rappresentata, affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2.a, D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la gestione del servizio d'assistenza educativa scolastica in favore dell' alunno disabile sensoriale C.R. per il periodo 12 settembre – 22 dicembre 2016, per un numero massimo di 128 ore.

Art. 2

Le attività oggetto dell'incarico sono di seguito specificate:

- attività educative finalizzate alla crescita dell'autonomia personale e della socializzazione, all'utilizzo degli spazi e dei servizi disponibili all'interno della struttura scolastica, al potenziamento delle abilità residue;
- guida ad un corretto comportamento nel contesto scolastico, finalizzato al rispetto delle regole;
- supporto all'insegnante di sostegno, nelle modalità concordate con lo stesso e nel limite delle ore assegnate settimanalmente dalla Provincia al singolo alunno disabile;
- accompagnamento dell'alunno disabile nei diversi momenti della vita scolastica: gite, intervalli, mensa, uscite didattiche, feste, visite guidate e qualunque altra iniziativa prevista dalla scuola nel limite delle ore settimanali assegnate dalla Provincia al singolo alunno disabile;

La figura professionale che esplica il servizio deve essere un assistente-educatore in possesso di adeguato titolo di studio. Sono considerati tali: il diploma di Scuola Magistrale ed equipollenti, di Educatore professionale, la Laurea in Scienze dell'educazione, un diploma di Scuola media superiore e l'esperienza di almeno un anno lavorativo nei servizi per i disabili.

La Cooperativa s'impegna a rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli oneri diretti derivanti dal CCNL delle Cooperative sociali attualmente in vigore e gli oneri indiretti, quali assicurazioni previdenziali ed assistenziali, costi di gestione, spese contrattuali, imposte e tasse ed a garantire idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Art. 3

Spetta alla Provincia di Como il compito di stabilire eventuali variazioni in ordine a:

- soggetti disabili ammessi al servizio;
- modificazione del monte ore settimanale;
- recupero delle ore settimanali non effettuate a causa di malattia o altro impedimento da parte dell'alunno disabile.

Tali cambiamenti saranno autorizzati per iscritto da parte della Provincia di Como. Nel caso in cui le modificazioni siano assunte unilateralmente dalla Cooperativa, non vi sarà alcun riconoscimento economico corrispettivo.

La Provincia verificherà l'efficacia del lavoro svolto e potrà decidere anche in merito ad opportuni cambi di personale educativo, laddove si ravvisassero inadeguatezze e mancati miglioramenti nell'evoluzione dei

soggetti destinatari del servizio.

Alla Provincia compete inoltre la verifica del livello di soddisfazione della famiglia.

Art. 4

Per garantire il conseguimento delle finalità del Servizio, la Cooperativa dovrà:

- incaricare un referente di formazione socio/psico/pedagogica, con funzioni di coordinamento e con esperienza almeno biennale nella funzione.
- garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni in favore dei soggetti disabili i cui nominativi sono indicati al paragrafo precedente.
- fornire apposita scheda sulla quale ogni operatore dovrà indicare gli orari e le prestazioni effettuate. Detta scheda dovrà essere consegnata all'Amministrazione Provinciale ogni qualvolta l'Ente intenda procedere alle opportune verifiche.

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio indicato nei paragrafi precedenti ed è responsabile del suo esatto adempimento, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose della Provincia di Como e verso terzi.

La Cooperativa non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Art. 5

La Cooperativa si obbliga a:

- far pervenire alla Provincia il nominativo del/degli operatori che utilizza per seguire il minore C.R.;
- garantire l'assistenza, anche in assenza dell'operatore indicato, e la rotazione qualora emergessero lamentele motivate da parte della famiglia dell'utente.
- garantire la sostituzione dell'operatore, in caso di sua impossibilità a effettuare il servizio, per assenze superiori ai 3 giorni.

La Cooperativa è inoltre tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; dovrà comunicare, entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Provincia di Como dell'esecutività del provvedimento di affidamento diretto del servizio, il nominativo del responsabile della sicurezza.

La Cooperativa è infine tenuta all'osservanza del D.lgs n. 196/2003, indicando il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, ex art. 29 del citato Decreto.

Art. 6

L'incarico decorre dal 12 settembre e terminerà il 22 dicembre 2016. Il numero massimo di ore complessive d'assistenza previsto è pari a 128.

Art. 7

Il costo orario onnicomprensivo riconosciuto per la gestione del servizio è pari ad € 20,48= (I.V.A. esclusa) ed € 21,50 (I.V.A. 5% inclusa), per una spesa complessiva prevista pari ad € 2.621,44 (I.V.A. esclusa) ed € 2.752,50 (I.V.A. 5% inclusa € 131.07).

Art. 8

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata dietro presentazione di unica regolare fattura al termine del servizio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle ore effettivamente rese e rendicontate tramite apposito modulo trasmesso dalla Provincia di Como.

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 3, comma 7 e 8, della legge n. 136/2010, assume l'obbligo inderogabile di utilizzare esclusivamente un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei lavori, ivi compresi i pagamenti di cui al comma 2° dell'art. 3 della suddetta legge, in modo da consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

A specifica richiesta da parte della Provincia di Como, la Cooperativa dovrà produrre un rendiconto mensile del servizio effettuato da ogni operatore, con l'indicazione degli utenti e dei relativi orari effettuati.

La Provincia di Como liquiderà la fattura emessa dalla Cooperativa nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Art. 9

Per ogni ora d'ingiustificato mancato espletamento del servizio e qualora la prestazione non fosse recuperata entro 15 giorni, s'applicherà una penale di €. 30,00=.

L'affidamento diretto s'intende automaticamente risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancato avvio del servizio riferito a tutti gli utenti assistiti.

La risoluzione espressa ai sensi del citato art. 1456 è altresì prevista nel caso in cui la condotta dolosa degli operatori rechi grave danno alla persona, alla salute psicofisica ed alla dignità di tutti gli utenti.

Art. 9

È fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto.

Art. 10

Il presente Disciplinare è soggetto a pubblicazione solo in caso d'uso.

Tutte le controversie eventualmente insorgenti saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Como.

Art. 11

Per tutto quanto non espressamente previsto valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Como, lì

PER LA PROVINCIA DI COMO
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Sanità e Pari Opportunità
Dr. Rodolfo Di Gilio
(firmato digitalmente)

PER LA COOPERATIVA
Il Legale Rappresentante